

PN FEAMPA 2021/2027
Strategia di Sviluppo Locale GALPA Costa Emilia Romagna
AZIONE 2.A.2.

“Piccola pesca artigianale - Azioni pilota per implementare il piano di gestione della piccola pesca artigianale”

Codice Intervento 331214 - Operazioni 21, 22, 56

AVVISO PUBBLICO - Annualità 2025

SCHEMA AZIONE 2.A.2

PRIORITA' 3

OBIETTIVO SPECIFICO 2.A

Migliorare la ecosostenibilità socio-economica e l'efficiamento energetico delle imprese di pesca

Approvazione CD FLAG GALPA CER del 23.04.2025 e ss.mm. e ii.

Azione 2.A.2 Piccola pesca artigianale - Azioni pilota per implementare il piano di gestione della piccola pesca artigianale

Obiettivo specifico	Obiettivo 2.A Migliorare la ecosostenibilità socio-economica e l'efficiamento energetico delle imprese di pesca
Azione: inserire codice	<u>Az. 2.A.2 Piccola pesca artigianale - Azioni pilota per implementare il piano di gestione della piccola pesca artigianale</u>
Finalità dell'Azione	<p><i>Descrivere la finalità dell'Azione</i></p> <p>La finalità dell'Azione 2.A.2 Piccola pesca artigianale — Azioni pilota per implementare il piano di gestione della piccola pesca artigianale contribuisce all'attuazione dell'Obiettivo specifico 1.1, nell'ambito della Priorità 1 del PN FEAMPA, "Rafforzare attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale" ed è finalizzata a promuovere azioni pilota a supporto della PPC, per l'implementazione di un piano di gestione della piccola pesca artigianale a partire da attività di sensibilizzazione, informazione, compartecipazione e per la promozione dei prodotti ittici sostenibili, in termini di selettività degli attrezzi, riduzione delle emissioni, gestione della risorsa.</p>
Modalità di attuazione	<p><i>Indicare la modalità di attuazione dell'Azione</i></p> <p>A REGIA/BANDO</p>
Area territoriale di attuazione	<p><i>Indicare l'area territoriale di attuazione</i></p> <p>COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA – AREA GALPA</p>
Interventi ammissibili	<p>Indicare gli interventi ammissibili</p> <p>Al fine di implementare alcune azioni del Piano della PPC verranno sostenuti gli interventi in linea con le Disposizioni attuative di intervento 111201 e si andranno a favorire interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti dall'art. 2 del Regolamento UE 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico "Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca".</p> <p>Le tipologie di intervento sono collegate alle operazioni di cui alla seguente Disposizioni Attuativa degli Interventi (DAI) del PO FEAMPA 2021-2027-Italia: DAI 111201 "Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne", tramite l'attuazione di azioni che afferiscono alle seguenti operazioni:</p> <p>Operazione 21. Studi e ricerca Nell'ambito di questa operazione si sostengono studi e ricerche finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti finalizzate a rendere l'attività di pesca più sostenibile, anche attraverso lo studio di misure tecniche a supporto dei Piani di Gestione Locali; - studi di fattibilità finalizzati alla possibilità di rendere il settore più sostenibile anche in relazione all'alterazione degli ecosistemi acquatici per effetto della presenza di specie invasive e specie minacciate, in estinzione e/o protette. <p>Operazione 22. Condivisione delle conoscenze Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al collegamento in rete e scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese della piccola pesca costiera o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne; - ad aumentare la condivisione dei dati e a rafforzare i contatti tra gli stakeholder e la condivisione delle conoscenze, principalmente attraverso incontri, workshop, visite studio o piattaforme digitali.

	<p>Operazione 56. Progetti pilota</p> <p>Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti innovativi finalizzati alla realizzazione di azioni pilota, cioè iniziative relative ad una implementazione iniziale su piccola scala per migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività della piccola pesca costiera, in particolare si sosterranno iniziative pilota quali la sperimentazione di misure tecniche sulla sostenibilità delle attività di pesca, quali ad esempio TAC, Aree di nursery, ovvero iniziative pilota per la riduzione degli scarti dando priorità a follow up di progetti già realizzati. L'operazione è attivata nell'ambito della sperimentazione di iniziative pilota per la realizzazione di Piani di Gestione Locale predisposti ai sensi dell'art.20 del Regolamento (UE) 2013/1380 .</p> <p>L'operazione 56 deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati.</p> <p>Per le acque interne si aggiornerà il piano di gestione nazionale anguilla che, in aggiunta a misure di interruzione dell'attività di pesca, preveda, per tutte le regioni italiane, misure finalizzate alla riduzione progressiva di catture per tutela e ricostituzione dello stock locale.</p> <p>Si precisa che gli interventi, che abbiano ad oggetto le specie riconosciute come invasive da parte dell'Unione Europea, dovranno tenere conto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1143/2014.</p>						
<p>Soggetti ammissibili a finanziamento</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 929 1444 1008">SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="438 1008 1444 1153"> <p>a) Imprese di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice: 22 L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1153 1444 1299"> <p>b) Proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 22. L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1299 1444 1444"> <p>c) Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 22. L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1444 1444 1736"> <p>d) Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per le operazioni di codice 21,22 e 56. Le operazioni di codice 21 e 56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese di piccola pesca costiera e/o con Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera (compresa la pesca nelle acque interne). L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con le Imprese di piccola pesca costiera e/o Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera (compresa la pesca nelle acque interne)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1736 1444 1915"> <p>e) Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022, compresi eventuali uffici provinciali o regionali per l'operazione di codice 21, 22 e 56. Le operazioni di codice 21, 22 e 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>I <u>soggetti richiedenti di cui alle lettere a) b), c)</u> per la realizzazione dell'operazione 22 e i <u>soggetti di cui alla lettera e)</u> per le operazioni di codice 21, 22 e 56 dovranno necessariamente attivare una collaborazione con un organismo scientifico o tecnico iscritti nell'Anagrafe</p>	SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	<p>a) Imprese di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice: 22 L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p>	<p>b) Proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 22. L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p>	<p>c) Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 22. L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p>	<p>d) Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per le operazioni di codice 21,22 e 56. Le operazioni di codice 21 e 56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese di piccola pesca costiera e/o con Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera (compresa la pesca nelle acque interne). L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con le Imprese di piccola pesca costiera e/o Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera (compresa la pesca nelle acque interne)</p>	<p>e) Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022, compresi eventuali uffici provinciali o regionali per l'operazione di codice 21, 22 e 56. Le operazioni di codice 21, 22 e 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p>
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'							
<p>a) Imprese di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice: 22 L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p>							
<p>b) Proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 22. L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p>							
<p>c) Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 22. L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p>							
<p>d) Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per le operazioni di codice 21,22 e 56. Le operazioni di codice 21 e 56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese di piccola pesca costiera e/o con Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera (compresa la pesca nelle acque interne). L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con le Imprese di piccola pesca costiera e/o Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera (compresa la pesca nelle acque interne)</p>							
<p>e) Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022, compresi eventuali uffici provinciali o regionali per l'operazione di codice 21, 22 e 56. Le operazioni di codice 21, 22 e 56 dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p>							

	<p>Nazionale delle Ricerche nella realizzazione degli interventi nell'area del GALPA Costa dell'Emilia-Romagna al fine di validarne i risultati e garantire la divulgazione collettiva dei risultati.</p> <p><u>I soggetti di cui alla lettera d) Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - potranno attivare una collaborazione con imprese di cui alla lettera a) b) c) sopra indicate, per la realizzazione delle operazioni codice 21 e 56 nell'area del GALPA Costa dell'Emilia-Romagna - dovranno necessariamente attivare una collaborazione con imprese di cui alla lettera a) b) c) per la realizzazione delle operazioni codice 22 nell'area del GALPA Costa dell'Emilia-Romagna, al fine di indirizzare le attività sugli effettivi bisogni del settore, garantendo la divulgazione collettiva dei risultati. <p><u>I soggetti di cui alle lettere a) b), c) d) e)</u> per concludere tali collaborazioni devono effettuare, in relazione alle attività di progetto, un'indagine di mercato, nel rispetto della congruità delle spese ammissibili come specificato al successivo Par. 9.2, che preveda la presentazione di almeno n.3 preventivi corredati da una relazione tecnica che ne motivi la scelta.</p> <p><u>I soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) e)</u> qualora concludano un accordo di collaborazione non oneroso, ovvero i soggetti che non sono beneficiari diretti possono partecipare alla collaborazione anche a titolo gratuito ed in questo caso non è necessaria l'indagine di mercato. Si precisa che nell'accordo di collaborazione vanno specificati i ruoli dei soggetti che partecipano all'accordo di collaborazione (cfr. Allegato L Fac simile di accordo di collaborazione)</p>
<p>Tipologia di spese ammissibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Spese di personale b) Spese per beni e servizi c) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale d) Ammortamento e) Spese generali <p>Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027. Le spese per investimento (spese in conto capitale) non potranno superare il 30% della spesa ammissibile.</p>
<p>Principi per la definizione dei criteri di selezione</p>	<p>Criteri trasversali Criteri specifici del richiedente Criteri qualitativi della proposta progettuale Criteri specifici delle operazioni attivate</p>
<p>Prodotti e risultati attesi</p>	<p><i>n.4 progetti</i></p>
<p>Aiuti di Stato</p>	<p><u>NON SONO AIUTI DI STATO ESSENDO AZIONI COLLEGATE ALLA PESCA E ACQUACOLTURA</u></p>
<p>Spesa prevista</p>	<p>Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell'azione. € 200.000,00 –</p>

Entità dell'aiuto e importi minimo e massimo degli interventi	Contributo a fondo perduto 100% (*) Importo minimo di contributo concedibile: € 20.000,00 Importo massimo di contributo concedibile: € 50.000,00
Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine	APERTURA BANDO 06.08.2025 SCADENZA 28.10.2025 ORE 17.00 I PROGETTI COMPATIBILMENTE CON LE DISPOSIZIONE ATTUATIVE DEFINITE DALL'OI/RER SARANNO REALIZZATI A PARTIRE DAL 2025 CON SCADENZA DI REALIZZAZIONE ENTRO IL 2027 / ENTRO 12 MESI DALLA CONCESSIONE
Soggetto Responsabile dell'attuazione	GALPA COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA

(*) Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima specifica di intensità di aiuto per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7) è pari al 100% della spesa ammissibile.

NR RIGA (ALLEGATO III del Reg. (UE) 2021/1139)	(CATEGORIA SPECIFICA DI OPERAZIONE)	CONTRIBUTO PUBBLICO (% SPESA AMMESSA)
7	Operazioni connesse con la piccola pesca costiera	100